

L. 28 dicembre 2015, n. 208 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

[\(2\)](#) Per il triennio 2016-2018 vedi il [D.M. 2 settembre 2016](#).

Art. 1 - Comma 707

707. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i [commi 461, 463, 464, 468, 469](#) e i commi da [474 a 483](#) dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#), nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#). Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da [470 a 473](#) dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della [legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), al [comma 483](#) dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e al comma 7 dell'articolo [4-ter](#) del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#).